

Adempimenti per il medico

La prescrizione della ricetta ministeriale "speciale" a ricalco deve riportare obbligatoriamente (vedi nota 1):

- nome e cognome del paziente;
- dose prescritta, posologia e modi di somministrazione;
- indirizzo e numero di telefono professionali del medico;
- data di compilazione e firma del medico;
- timbro personale del medico, comprensivo del codice regionale se le prescrizioni sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale (ad eccezione dei medici sostituti o dei medici autorizzati che operano presso le associazioni di volontariato).

Le ricette, essendo compilate su un modello ministeriale unico, sono spedibili su tutto il territorio nazionale anche in regime di rimborsabilità da parte del SSN.

La prescrizione può essere effettuata:

- in modalità "ordinaria": si può prescrivere un solo medicinale;
- in modalità "semplificata" (vedi nota 2): si possono prescrivere due medicinali diversi tra loro o uno stesso medicinale con due dosaggi differenti.

In genere la scelta avviene a discrezione del medico in base alla patologia del paziente. In ogni caso il fabbisogno terapeutico per ogni singola ricetta deve essere limitato a 30 giorni.

Il medico non è sanzionato per eventuali irregolarità formali nella prescrizione, ma solo se è ritenuto responsabile di prescrizioni per uso non terapeutico di sostanze di cui alla Tabella II - sez. A degli stupefacenti (vedi nota 3)

Note:

1. Art. 43 del DPR n. 309/90.
2. Allegato III-bis.